



COMUNE DI MORRO REATINO
(Provincia di Rieti)

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 3 DEL 22.02.2018

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" – ANNO 2018

L'anno duemilaDICIOTTO, il giorno 22 del mese di Febbraio alle ore 18.51 nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Morro Reatino, in prima - seduta straordinaria pubblica di oggi, partecipata ai Consiglieri Comunali a norma di legge, Statuto e Regolamento del Consiglio, a seguito di invito diramato dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale risultando presenti, a seguito di appello nominale, i Signori:

Consiglieri	Presenti	Assenti
Gabriele Cintia Lattanzi	X	
Manuel Tamburrini	X	
Gianni Marchetti	X	
Marco Cintia	X	
Nadia Blasi		X
Franco Roselli	X	
Emanuela Angeletti	X	
Luigi Blasi	X	
Emanuela Papadia		X
Riccardo Tamburrini		X
Giancarlo Colarieti	X	
Assegnati n.11 - in Carica n.11	8	3

Presenti N. 8 Assenti N. 3

Risultato legale il numero degli intervenuti ha assunto la Presidenza il Sindaco Dr. Gabriele Cintia Lattanzi partecipa alla seduta il Segretario Comunale, Dott. Avv. Marco Matteocci

Il Sindaco illustra il presente punto all'ordine del giorno

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n.201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria "IMU", a decorrere dall'anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale;

VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU ;

VISTA la deliberazione di consiglio comunale n. 7 del 05-04-2014 con la quale è stato approvato il Regolamento IUC, da applicare a far data dal 01-01-2014;

VISTA la deliberazione di consiglio comunale n. 5 del 31-03-2017 con la quale sono state approvate le Aliquote e Detrazioni IMU 2017;

TENUTO CONTO che i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.

VISTA la Legge di bilancio 2018 n. 205 del 27-12-2017 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29-12-2017 in particolare:

- art. 1 comma 37a che prevede anche per l'anno 2018 la sospensione dell'efficacia delle deliberazioni degli Enti Locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti agli Enti Locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015;

- art. 1 comma 37b che consente ai comuni, per l'anno 2018, di mantenere con espressa deliberazione del Consiglio Comunale la stessa maggiorazione TASI confermata per gli anni 2016 e 2017;

VISTO il comma 639 dell'Art. 1 legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), come modificato dall'art. 1 comma 14 lettera a dalla Legge n. 208 del 28-12-2015 (legge di stabilità 2016):

comma 639. È istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, **escluse le abitazioni principali**, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico, sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, **escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare**, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

VISTO l'articolo 1 commi 21, 22 e 23 L. 208/2015 di seguito riportati, che dal 1 gennaio 2016 hanno modificato la modalità di determinazione della rendita catastale relativa agli immobili gruppo "D" e "E":

A) comma 21. A decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.

B) comma 22. A decorrere dal 1° gennaio 2016, gli intestatari catastali degli immobili di cui al comma 21 possono presentare atti di aggiornamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del

Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per la rideterminazione della rendita catastale degli immobili già censiti nel rispetto dei criteri di cui al medesimo comma 21.

- C) comma 23.** *Limitatamente all'anno di imposizione 2016, in deroga all'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per gli atti di ag-giornamento di cui al comma 22 presentati entro il 15 giugno 2016 le rendite catastali rideterminate hanno effetto dal 1° gennaio 2016.*

VISTO l'art. 9-bis del decreto legge 28 marzo 2014 n. 47, coordinato con la legge di conversione n. 8 del 23-05-2014:

((1. All'art. 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al settimo periodo, le parole da: «, l'unita' immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti» fino a: «non risulti locata» sono soppresse e dopo l'ottavo periodo e' inserito il seguente: «A partire dall'anno 2015 e' considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unita' immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso».

2. Sull'unita' immobiliare di cui al comma 1, le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi).

VISTO che dal 01-01-2014 i fabbricati rurali ad uso strumentale sono esenti dall'IMU indipendentemente dalla categoria catastale di appartenenza purché vengono soddisfatti i requisiti di ruralità previsti dall'art. 9 del decreto legge n. 557/93. La ruralità negli atti catastali è riconosciuta mediante una specifica annotazione come previsto dal Decreto del Ministero delle Finanze 26 luglio 2012 pubblicato sulla G.U. n. 185 del 09-08-2012. Non possono essere considerati fabbricati rurali ad uso strumentale immobili con caratteristiche tipologiche abitative (vecchi casolari rurali) classificati o classificabili in categoria "A" per le sue specifiche caratteristiche costruttive abitative.

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente:

comma 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno del 29 novembre 2017 con il quale è stato differito al 28 febbraio 2018 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2018-2020 da parte degli Enti Locali.

TENUTO CONTO del gettito IMU nell'annualità 2017, delle successive modifiche normative, nonché delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2018;

RITENUTO opportuno, ad ogni buon conto, confermare le aliquote e detrazioni componente IMU per l'anno 2018;

VISTI:

- il D.Lgs n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- il vigente Regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale – IUC;
- il vigente Regolamento generale delle entrate comunali;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi competenti ai sensi degli art. 49 e 147 bis del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) che l'imposta municipale propria non si applica:

- a) all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9 per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota agevolata e la detrazione d'imposta;**
- b) all'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;**
- c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;**
- d) ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa alla vendita, fintanto che permene tale destinazione e non siano in ogni caso locati;**
- e) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, o assegnate ai soci studenti universitari anche in assenza della residenza anagrafica;**
- f) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definite dal decreto del Ministero delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;**
- g) all'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate, alle Forze di Polizia, al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, per il quale non sono richiesti le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;**
- h) ai fabbricati rurali ad uso strumentale (art. 1, comma 708, della legge 147/2013);**
- i) all'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato (D.L. 47/2014).**

3) APPROVARE le seguenti ALIQUOTE per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria IMU ANNO 2018:

a) ALIQUOTA 4,00 per mille

(per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze)

b) ALIQUOTA 8,60 per mille

per tutti gli immobili del gruppo catastale "D" immobili produttivi, con esclusione della categoria D/10 "fabbricati rurali ad uso strumentale" esenti dal 1 gennaio 2014)

c) ALIQUOTA 8,60 per mille

per le unità immobiliari concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado con base imponibile ridotta al 50%, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie A/1 – A/8 e A/9.

d) ALIQUOTA 8,60 per mille

(per tutti gli altri immobili ed aree edificabili)

Che ai sensi dell'art. 1 comma 42 della Legge di stabilità 2017 n. 232 del 11 dicembre 2016 il comune mantiene la maggiorazione TASI di cui al comma 677 dell'art. 1 della Legge 147/2013 nella stessa misura applicata per l'anno 2016.

4) di confermare le seguenti DETRAZIONI per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" anno 2018:

- a) per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi**

proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica e non per la percentuale di possesso;

- b) per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare; € 200,00 rapportato al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione ad abitazione principale fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta.*

5) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2018 e che l'imposta dovuta dovrà essere versata nel modo seguente:

- a) acconto 50% entro il 18 giugno 2018 sulla base delle aliquote dell'anno 2017 (versamento in autoliquidazione);
- b) saldo con conguaglio entro il 17 dicembre 2018 sulla base delle aliquote 2018 deliberate dal comune e pubblicate entro il 28 ottobre 2018 (versamento in autoliquidazione);
- c) resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 18 giugno.

5) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento IUC approvato con Deliberazione Consiliare n. 7 del 05-04-2014, da applicare a far data dal 01-01-2014;

6) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni ed integrazioni;

7) di incaricare il Responsabile del servizio all'assolvimento di tutti gli adempimenti derivanti dall'adozione del presente provvedimento, ivi compresa la trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento delle Finanze, tramite il portale all'uopo istituito;

Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(Art. 49 e 147 bis D.Lgs. 18.8.2000 N.ro 267)

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Finanziaria in ordine alla **regolarità tecnica e contabile** della proposta di deliberazione di cui all'oggetto, esprime parere:

FAVOREVOLE;

Il Responsabile dell'Area Finanziaria

Rita Rinaldi

Comune di Morro Reatino

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

**IL SINDACO
DR. GABRIELE CINTIA LATTANZI**

**IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. AVV. MARCO MATTEOCCI**

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il messo comunale attesta che la presentazione è stata affissa all'Albo Pretorio il giorno

21 03 2018

E vi rimarrà per quindici giorni consecutivi

dal

21 03 2018

al

04 04 2018

IL MESSO
SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Avv. Marco Matteocci



Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio il giorno

21 03 2018

E vi rimarrà per quindici giorni consecutivi

dal

21 03 2018

al

04 04 2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Avv. Marco Matteocci

